

**COMUNE DI SANT'ANDREA APOSTOLO DELLO JONIO**  
**88060 PROVINCIA DI CATANZARO**

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**N. 88**

**Data 24/11/2020**

**Copia**

|                 |                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Oggetto:</b> | <b>ART. 1, COMMA 557, LEGGE N. 311/2004 – UTILIZZO ATTIVITÀ LAVORATIVA DI DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE DI ALTRA AMMINISTRAZIONE LOCALE – APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO CON IL COMUNE DI BADOLATO (CZ)- PROVVEDIMENTI.</b> |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

L'anno duemilaventi, il giorno 24 del mese di novembre, alle ore 12.00 nella residenza comunale, in apposita sala, regolarmente convocati, all'appello nominale risultano i Signori:

| <b>N.</b> | <b>Cognome e Nome</b> |           | <b>Presenti</b> | <b>Assenti</b> |
|-----------|-----------------------|-----------|-----------------|----------------|
| 1         | Ramogida Nicola       | Sindaco   | X               |                |
| 2         | Frustagli Ivan        | Assessore | X               |                |
| 3         | Varano Antonella      | Assessore | X               |                |

Presiede il Sig.Ramogida Nicola nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa alla seduta il dr Domenico Arena , Segretario comunale, anche con funzioni di verbalizzante.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione da parte:

☒ del Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica;

☒ del Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità contabile;

## **LA GIUNTA COMUNALE**

**Visto** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" (cd. Testo Unico sul pubblico impiego, T.U.P.I.);

### **Atteso che:**

- l'art. 2 del D.lgs. appena citato stabilisce che le Amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici;
- l'art. 4 del medesimo D.lgs. n. 165/01 stabilisce che gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo attraverso la definizione degli obiettivi, programmi e direttive generali;
- il successivo art. 5 dispone che le pubbliche amministrazioni assumono ogni determinazione organizzativa al fine di assicurare l'attuazione dei principi di cui all'art. 2 cit.;
- l'art. 88 del T.U. degli Enti Locali, D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) estende alle Autonomie locali l'applicazione del T.U.P.I.;
- i successivi artt. 89 e 91 del T.U.E.L. attribuiscono alla Giunta Comunale la competenza ad assumere determinazioni organizzative in materia di personale;

### **Richiamato:**

- l'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004 (legge finanziaria per il 2005) che testualmente recita: "I comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza";
- l'orientamento applicativo ARAN del 7 luglio 2005 secondo il quale un Ente Locale può procedere all'assunzione a tempo parziale del dipendente di un altro Ente Locale, purché sia rilasciata l'autorizzazione espressamente richiesta dall'art. 92, comma 1 TUEL e siano rispettate le previsioni di cui all'art. 1, comma 557, della legge 311/2004;

### **Vista:**

- la nota prot. n. 4659 del 11/11/2020 del Comune di Sant'Andrea Apostolo dello Jonio con la quale si richiedeva l'utilizzo, del dipendente Vincenzo Rudi per 12 ore settimanali fuori dall'orario di lavoro, nelle more dell'espletamento dei Concorsi per la selezione pubblica del personale interno all'Ente, per la funzionalità dell'ufficio anagrafe e stato civile;
- la delibera di Giunta n. 82 del 12/11/2020 del Comune di Badolato, prot dell'Ente n. 5148 del 13/11/2020 del Comune di Badolato (CZ), con la quale è stato concesso il nulla osta per l'utilizzo a tempo parziale determinato presso il Comune di Sant'Andrea Apostolo dello Jonio, ai sensi dell'art.1, comma 557, della legge 23.12.2004 n. 311/2004 (al di fuori dell'orario di lavoro ordinario) del dipendente, Vincenzo Rudi, Cat. C., posizione economica C5, per 12 ore settimanali;

**Preso atto** che, il suddetto dipendente ha manifestato la disponibilità a ricoprire l'utilizzo di che trattasi presso l'Ufficio anagrafe e stato civile del Comune di Sant'Andrea Apostolo dello Jonio;

**Visti:**

- l'articolo 36 del D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. che detta la disciplina generale in materia di utilizzo di contratti di lavoro flessibile da parte delle pubbliche amministrazioni;
- l'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 e ss.mm.ii. convertito, con modificazioni, in legge n. 122/2010, che pone dei limiti di spesa, applicabili anche agli enti locali, quanto alla utilizzazione dei contratti di lavoro flessibile;

**Viste** e richiamate le seguenti deliberazioni della Corte dei Conti relative all'articolo 1, comma 557 citato:

- Sezione Regionale di Controllo per la Toscana, n. 6/2012/PAR del 31 gennaio 2012;
- Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte n. 200/2012/SRCPIE/PAR del 23 maggio 2012;
- Sezione Regionale di Controllo per il Veneto del 19 novembre 2012, n. 955/2012/PAR;

**Dato atto** che la giurisprudenza contabile, esclude l'istituto previsto dall'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004 dall'ambito di applicazione dell'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 sopra citato, ma al contempo, ne consente l'utilizzazione, purché l'ente "utilizzatore" rispetti le prescrizioni e le limitazioni vigenti in materia di spesa del personale, perché "le spese sostenute pro quota dall'ente per tali prestazioni lavorative [cioè per le prestazioni lavorative rese dal personale autorizzato ex comma 557] vanno computate nella spesa di personale" (così Corte Conti Piemonte n. 200/2012 cit. e Corte Conti Sez. Veneto, parere n. 80 del 21 maggio 2009);

**Vista** e richiamata, altresì, la deliberazione n. 17 del 20 maggio 2008 della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per il Veneto, che, in merito alla necessità o meno della stipula di un contratto di lavoro (conformemente a Corte Conti Piemonte n. 200/2012 sopra citato) ritiene "che questa non sia necessaria, in quanto la formula organizzativa introdotta dall'art. 1 comma 557 non altera la titolarità del rapporto di lavoro con il soggetto interessato, che resta comunque dipendente dell'amministrazione di provenienza. Le modalità operative dell'utilizzo potranno invece essere disciplinate in un atto convenzionale o in un accordo di collaborazione tra ente utilizzatore ed ente di appartenenza"; la medesima Corte dei Conti, inoltre, nell'affrontare la problematica relativa al rapporto tra art. 1, comma 557 cit. e articolo 36 del T.U.P.I., sostiene che "Il comma 557 [...] detta una disciplina particolare per gli enti locali con meno di cinquemila abitanti, per far fronte alle peculiari problematiche di tipo organizzativo scaturenti dall'esiguità degli organici e dalle ridotte disponibilità finanziarie;

**Richiamato:**

- il parere del Consiglio di Stato n. 2141/2005, che, con riferimento alla disciplina di cui all'art. 1, comma 557, legge n. 311/2004, ha chiarito che "q da considerarsi fonte normativa speciale rispetto alla sopravvenuta disciplina di cui all'art. 36 del D. Lgs. n. 165/2001, in tema di utilizzo di contratti di lavoro flessibile, che si rivolge a tutte le amministrazioni e che è attuabile solo in presenza di esigenze temporanee ed eccezionali (presupposto mancante nel comma 557) e per una durata disciplinata dal D.Lgs. n. 368/2001 (a fronte della mancanza di un termine nell'altra norma)";

- il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica - U.P.P.A. n. 34/08 del 23 maggio 2008 - nel quale viene confermato il perdurare dell'applicabilità dell'art. 1, comma 557, della legge n. 331/2004, nonostante le modifiche all'art. 36 del Decreto legislativo n. 165/2001 operate dalla legge n. 244/2007 (Finanziaria 2008) e ss.mm.ii, in quanto "normativa speciale" che, nel suo ristretto ambito di applicazione, deroga al principio del dovere di esclusività e del divieto di cumulo degli impieghi cui sono soggetti i dipendenti delle pubbliche amministrazioni;

**Letto** e richiamato il nuovo parere del Consiglio di Stato n. 3764/2013 dell'11 dicembre 2013 (diramato con nota della Prefettura- UTG di Benevento del 9.06.2014, prot. n. 16573 Area II), che, nel rispondere al quesito del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - prot. n. 15802 del 07.11.2013, ha confermato che:

- la disposizione di cui all'art. 1, comma 557 cit., da qualificare come "normativa speciale", costituisce una deroga al principio dell'unicità del rapporto di lavoro;
- in ogni caso, nell'applicazione dell'istituto in esso disciplinato deve essere rispettato il limite della durata massima dell'orario di lavoro fissato in 48 ore settimanali dall'art. 4 del D.lgs. n. 66/2003;
- l'utilizzazione presso altri enti locali è consentita per le sole prestazioni che non arrechino pregiudizio al corretto svolgimento presso l'ente di appartenenza e non interferiscano con i compiti istituzionali;
- vanno osservate le prescrizioni stabilite presso l'ente di appartenenza in materia di tutela della salute e sicurezza del lavoratore;

**ed** ha altresì aggiunto che,

- anche sulla scorta della nuova disciplina dell'esercizio in forma obbligatoriamente associata delle funzioni fondamentali da parte dei piccoli comuni, l'articolo 4, comma 2-bis del CCNL 14.09.2000 può ritenersi compatibile con la normativa di cui al comma 557 più volte citato;

**Evidenziato** che la soluzione organizzativa di utilizzo di una unità di personale di altro Comune è comunque temporanea;

**Ritenuto**, pertanto, di poter programmare l'utilizzazione del dipendente del Comune di Badolato, Vincenzo Rudi, per 12 ore settimanali fuori dall'orario lavorativo ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004;

**Dato atto che:**

- della presente deliberazione sarà data informazione, a cura del Responsabile dell'Ufficio personale, alle organizzazioni sindacali;
- copia della presente deliberazione verrà trasmessa all'organo di revisione contabile ai fini dell'attestazione di cui all'articolo 19, comma 8 della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

**Visto** il vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e servizi;

**Preso atto** dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile riportati in calce alla presente deliberazione;

**Considerata** l'assenza di osservazioni in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti da parte del Segretario Comunale, relativamente al presente atto deliberativo;

Tutto quanto sopra premesso e considerato;

Ad unanimità di voti espressi in forma palese nei modi e nelle forme di legge;

### **DELIBERA**

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e sono da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
2. di approvare, per le ragioni esposte in premessa, l'utilizzazione di Vincenzo Rudi, dipendente del Comune di Badolato (CZ) per 12 ore settimanali fuori dall'orario di lavoro, fatte salve le prioritarie esigenze di servizio, presso l'Ufficio anagrafe e stato civile, ai sensi dell'art. 1, comma 557 della legge n. 311/2004, per il periodo 24/11/2020 – 31/12/2021;
3. di approvare allo scopo l'allegato schema di contratto di lavoro a tempo determinato;
4. di dare mandato al sindaco affinché sottoscriva l'accordo di cui sopra;
5. di dare mandato al responsabile del settore finanziario di procedere, nel rispetto della disciplina regolamentare e normativa vigente, all'adozione di tutti i provvedimenti gestionali consequenziali alla approvazione della presente deliberazione;
6. di trasmettere copia della presente deliberazione:
  - a) al Sindaco del Comune di Badolato (CZ);
  - b) all'Organo di revisione contabile ai fini dell'attestazione di cui all'articolo 19, comma 8 della legge 28 dicembre 2001, n. 448;
7. di dare informazione dell'adozione della presente deliberazione alle organizzazioni sindacali;
8. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. 18.08.2000, n. 267, stante l'urgenza di provvedere in merito.



**COMUNE DI S. ANDREA APOSTOLO DELLO IONIO**  
(Provincia di Catanzaro)

**Contratto di lavoro subordinato  
a tempo determinato e a tempo parziale ex Art. 1 comma 557 L. 311/2004**

L'anno 2020 addì \_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ presso la sede Comunale sita in Sant'Andrea Apostolo dello Ionio

**TRA**

Il Comune di Sant'Andrea Apostolo dello Ionio, codice fiscale \_\_\_\_\_, rappresentato da \_\_\_\_\_ il quale interviene non in nome proprio ma in qualità di \_\_\_\_\_ autorizzato alla stipula del presente contratto in rappresentanza dell'Amministrazione comunale;

**E**

il Sig. \_\_\_\_\_ nato il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ residente a \_\_\_\_\_ in Via \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_;

Le parti danno reciprocamente atto che la prestazione lavorativa di cui trattasi è stata preventivamente autorizzata dal Comune di Badolato.

**Premesso che:**

- ✓ il Sig. \_\_\_\_\_, inquadrato nella categoria C, posizione economica C5, dipendente a tempo indeterminato del Comune di Badolato;
- ✓ con deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Sant'Andrea Apostolo dello Ionio n° \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stata approvata la bozza del presente contratto per l'utilizzo del dipendente \_\_\_\_\_, per n. 12 ore settimanali, oltre l'orario di lavoro settimanale d'obbligo per il periodo dal 24 novembre 2020 – al 31 dicembre 2021;

**Visti:**

- ✓ i vigenti CCNL e CCDI;
- ✓ gli Artt. 35, 36 e 53 del D.Lgs. 31/03/2001, n. 165;
- ✓ l'Art. 1, comma 557 della Legge 30/12/2004, n. 311 (legge finanziaria 2005);
- ✓ la Circ. Ministero Interni – Dip. Affari Interni e Regionali n. 2 del 21/10/2005;

### **Tutto ciò premesso e richiamato**

Tra le parti come sopra individuate, si procede alla stipulazione del presente contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato e parziale ai sensi delle disposizioni sopra richiamate, regolato dai seguenti patti e condizioni:

### **Art. 1 – Tipologia, decorrenza e termine del rapporto di lavoro**

Il Comune di Sant'Andrea Apostolo dello Jonio, col presente atto, assume alle proprie dipendenze, con contratto di lavoro a tempo determinato (dal 24 novembre 2020 al 31 dicembre 2021) e parziale (12 ore settimanali), ....., come sopra generalizzato, che accetta. Il presente contratto è stipulato ai sensi dell'Art. 1 comma 557 L. 311/2004, per ragioni di carattere organizzativo legate ad esigenze temporanee ed eccezionali; in nessun caso il presente rapporto di lavoro può trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Il presente contratto a tempo determinato e part-time (12 ore settimanali) ha decorrenza dal 14 ottobre 2020 al 31 dicembre 2021; il contratto si risolverà a tutti gli effetti alla sopra indicata data di scadenza, senza obbligo di preavviso fatto salvo il rinnovo previo consenso espresso da parte dell'amministrazione di appartenenza.

### **Art. 2 - Categoria di inquadramento – profilo professionale**

Il dipendente ....., viene inserito presso il Comune di Sant'Andrea Apostolo dello Jonio, ai fini giuridici ed economici, nel profilo professionale e secondo il livello di appartenenza presso il Comune di Badolato (CZ) ossia Categoria giuridica C – posizione economica C5 – con profilo professionale “.....”.

### **Art. 3 – Mansioni**

Le mansioni sono quelle inerenti la categoria di inquadramento e il suddetto profilo professionale. Il dipendente viene assegnato all' Ufficio Anagrafe e Stato Civile.

L'orario di lavoro è di 12 ore settimanali da svolgersi nei giorni concordati con l'Amministrazione.

Ai sensi della lett. A comma 10 Art. 7 CCNL 14/09/2000 il dipendente ha diritto ad un numero di giorni di ferie retribuite di cui all'Art. 18 CCNL 1994/1997 proporzionalmente al servizio.

Il Lavoratore, sottoscrivendo il presente contratto, si impegna ad adempiere alle mansioni che gli vengono affidate con la massima diligenza, imparzialità, osservando le disposizioni interne all'Ente ed il codice di comportamento vigenti.

Il dipendente è tenuto ad assumere servizio alla data di decorrenza del rapporto indicata al precedente Art. 2, fatti salvi i casi di giustificato motivo, da comunicare tempestivamente all'Ente. In caso di inadempimento, il presente contratto si risolverà di diritto, ai sensi del combinato disposto dell'Art. 1456 c.c. e dell'Art. 2 comma 2 D.Lgs 165/2001.

Il dipendente è tenuto ad osservare il vigente codice di comportamento, copia del quale viene consegnato all'atto della sottoscrizione del presente contratto.

### **Art. 4 – Trattamento economico**

Il livello retributivo spettante al dipendente, da proporzionarsi in base alle ore prestate (12 ore settimanali) è quello previsto dal vigente CCNL del comparto Regioni-Autonomie Locali con riferimento alla categoria di inquadramento ed alla tipologia del rapporto di lavoro oltre la 13<sup>a</sup> mensilità, indennità integrativa speciale, indennità di comparto, assegno nucleo familiare ed indennità spettanti ai termini del CCNL, di legge e disposizioni interne dell'Ente.

Sulle competenze lorde vengono operate le ritenute di legge fiscali, previdenziali ed assicurative. Il compenso al Dipendente viene erogato direttamente dal Comune di Sant'Andrea Apostolo dello Jonio. Il trattamento economico accessorio verrà corrisposto alle condizioni e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Al dipendente verrà altresì corrisposto il rimborso delle spese di viaggio calcolate nella misura di 1/5 della costo della benzina verde per km percorso dalla sede di appartenenza al Comune di Sant'Andrea Apostolo dello Jonio (CZ) nei giorni pattuiti.

#### **Art. 5 - Sede di destinazione dell'attività lavorativa – articolazione dell'orario di lavoro.**

L'attività lavorativa è espletata presso il Comune di Sant'Andrea Apostolo dello Jonio presso l'Ufficio al quale il dipendente è assegnato.

L'orario sarà concordato tra il dipendente e l'Amministrazione.

Il lavoratore, in quanto dipendente di ruolo presso altro Ente locale, non è soggetto a periodo di prova.

#### **Art. 6 – Incompatibilità**

Il lavoratore dichiara di essere consapevole che alla data di effettiva decorrenza del rapporto di lavoro non deve trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 e dal D.Lgs. 39/2013.

#### **Art. 7 - Norme applicabili - Rinvio**

Il rapporto di lavoro, salvo quanto espressamente pattuito con il presente contratto, è regolato, per gli aspetti sia giuridici che economici, dalle norme comunitarie, legislative, regolamentari e contrattuali collettive in vigore per il personale dirigenziale degli Enti Locali, in quanto compatibili con la speciale natura del rapporto di lavoro medesimo. A tali norme e disposizioni è fatto espresso rinvio con la sottoscrizione del presente contratto.

#### **Art. 8 – Trattamento dei dati personali**

Il Comune garantisce al dipendente, che acconsente al trattamento dei propri dati personali, che detto trattamento dei dati personali derivanti dal rapporto di lavoro in atto verrà svolto nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003.

#### **Art. 9 – Imposta di bollo – registrazione**

Il presente contratto è esente dall'imposta di bollo, ai sensi del n. 5 della Tabella al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 642, e dell'imposta di registrazione ai sensi dell'Art. 10 della Tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 e s.m.i.

Stipulato in Sant'Andrea Apostolo dello Jonio \_\_\_\_\_

IL DIPENDENTE

Per l'Ente

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_





Comune di  
**Sant'Andrea Apostolo dello Jonio**

---

*Provincia di Catanzaro*

**OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA G.C.**

**Art. 1, comma 557, Legge n. 311/2004 – Utilizzo attività lavorativa di dipendente a tempo determinato e parziale di altra Amministrazione locale – Approvazione schema di accordo con il Comune di Badolato (CZ)- Provvedimenti.**

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il responsabile del Servizio Finanziario, vista la proposta di deliberazione su citata, per quanto concerne la regolarità contabile, esprime parere FAVOREVOLE.

Sant'Andrea Apostolo dello Jonio, lì 24/11/2020

Il Responsabile del Servizio finanziario  
F.to Dott. Bruno Iorfida

**OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA G.C.**

**Art. 1, comma 557, Legge n. 311/2004 – Utilizzo attività lavorativa di dipendente a tempo determinato e parziale di altra Amministrazione locale – Approvazione schema di accordo con il Comune di Badolato (CZ)- Provvedimenti.**

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il responsabile del Servizio Amministrativo, vista la proposta di deliberazione su citata, per quanto concerne la regolarità tecnica, esprime parere FAVOREVOLE.

Sant'Andrea Apostolo dello Jonio, lì 23/11/2020

Il Responsabile del Servizio  
F.to Larocca Vincenzo

**Letto approvato e sottoscritto**

---

**Il Sindaco-Presidente**

F.to Nicola Ramogida

**Il Segretario Comunale**

F.to Dott. Domenico Arena

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI**

**( art. 125 D.lgs n. 267/2000)**

Si attesta che copia conforme all'originale della presente deliberazione viene pubblicata oggi all'albo pretorio ove rimarrà esposta per quindici giorni consecutivi.

Si da atto che l'oggetto e la data della presente deliberazione viene comunicata oggi ai Capigruppo Consiliari in conformità all'art. 125 del D.Lgs Nr. 267/2000.

Sant'Andrea Apostolo dello Ionio, lì 24/11/2020

La Responsabile del Servizio  
F.to Aversa Rosaria

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D. Lgs n.267 del 18/08/2000 (immediata esecutività).

Sant'Andrea Apostolo dello Ionio, lì 24/11/2020

La Responsabile del Servizio  
F.to Aversa Rosaria